



Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca

Dipartimento per la formazione superiore e per la ricerca

IL DIRETTORE GENERALE

- VISTA la legge 21 dicembre 1999, n. 508 e successive modifiche e integrazioni di riforma delle Accademie di Belle Arti, dell'Accademia Nazionale di Danza, dell'Accademia Nazionale D'Arte Drammatica, degli Istituti Superiori per le Industrie Artistiche, dei Conservatori di Musica e degli Istituti Musicali Pareggiati;
- VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132 recante criteri per l'autonomia statutaria regolamentare e organizzativa delle istituzioni artistiche e musicali, a norma della legge 21 dicembre 1999, n. 508;
- VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212 recante disciplina per la definizione degli ordinamenti didattici delle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica a norma dell'articolo 2 della predetta legge 21 dicembre 1999, n. 508;
- VISTA la legge 9 gennaio 2009, n. 1, di conversione, con modificazioni, del decreto legge 10 novembre 2008, n. 180, recante disposizioni urgenti per il diritto allo studio, la valorizzazione del merito e la qualità del sistema universitario e della ricerca, ed in particolare l'articolo 3 quinquies il quale prevede che con appositi decreti ministeriali sono determinati, oltre ai settori artistico – disciplinari, anche gli obiettivi formativi;
- VISTO il decreto ministeriale 3 luglio 2009, n. 89, con il quale sono stati definiti i settori artistico – disciplinari, con le relative declaratorie e campi disciplinari di competenza delle Accademie di belle arti;
- VISTO il decreto ministeriale 30 settembre 2009, n.123 che definisce gli ordinamenti didattici dei corsi di studio per il conseguimento del diploma accademico di primo livello delle Accademie di belle arti;
- VISTO il decreto ministeriale 23 novembre 2009, n.158, con il quale è stata definita, in applicazione dell'art. 6 – comma 3 – del Decreto del Presidente della Repubblica. 8 luglio 2005, n. 212, in relazione ai crediti da conseguire da parte degli studenti delle Accademie di Belle Arti, la frazione dell'impegno orario che deve essere riservata alle diverse tipologie dell'offerta formativa;
- VISTO l'articolo 3 della legge 508/1999 che istituisce il Consiglio Nazionale per l'Alta Formazione Artistica e Musicale (CNAM) ed in particolare, il comma 1 lettera d) del suddetto articolo il quale stabilisce che il CNAM esprime pareri e formula proposte, tra l'altro, sulla programmazione dell'offerta formativa nei settori artistico, musicale e coreutico;



Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca

Dipartimento per la formazione superiore e per la ricerca

CONSIDERATO che il Consiglio Nazionale per l'Alta Formazione Artistica e Musicale, costituito con decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca del 16 febbraio 2007, è stato prorogato sino al 31 dicembre 2012 e, che non essendo stata prevista una proroga ulteriore è decaduto il 15 febbraio 2013;

VISTA la legge 13 luglio 2015, n. 107 recante riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti ed in particolare, l'articolo 1, comma 27, della predetta legge il quale prevede che nelle more della ridefinizione delle procedure per la rielezione del Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale, gli atti e i provvedimenti adottati dal Ministero dell'istruzione, dell'Università e della ricerca in mancanza del parere del medesimo Consiglio, nei casi esplicitamente previsti dall'articolo 3, comma 1, della legge 21 dicembre 1999, n. 508, sono perfetti ed efficaci;

VISTO il decreto Dipartimentale n. 2326 del 19 ottobre 2015 con cui è stata costituita, presso il Dipartimento della formazione superiore e per la ricerca, una Commissione che, nelle more della ridefinizione delle procedure per la rielezione del Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale, svolge le valutazioni tecniche relative agli ordinamenti didattici dei corsi Afam delle Istituzioni di cui all'art. 1 della Legge 21 dicembre 1999, n. 508 e delle altre Istituzioni non statali, per le finalità di cui agli art. 10 e 11 del Decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212;

VISTO il decreto Dipartimentale n. 2454 del 2 novembre 2015 con cui è stata integrata la suddetta Commissione con esperti del settore delle Accademie di belle arti, sia statali che private;

VISTA la circolare ministeriale n. 10517 del 25 marzo 2019 con cui sono stati dettati criteri e modalità operative per la presentazione delle proposte di accreditamento dei corsi di diploma accademico di primo livello delle Istituzioni di cui all'art. 2 comma 1 della legge n. 508/99 per l'anno accademico 2019-2020 e relativa nota di integrazione prot. n. 15335 del 6.5.2019 alla succitata circolare;

VISTO il Decreto del Direttore Generale n. 2698 del 12 dicembre 2013 con cui è stato approvato il Regolamento didattico dell'Accademia di belle arti di Venezia ;

VISTA la nota prot. 3210 del 16 maggio 2019 concernente la richiesta di modifica dei corsi di diploma accademico di primo livello in "Pittura", , "Decorazione", "Grafica", "Scenografia e Architettura di scena", "Scenografia e costume", "Scenografia e Scenotecnica", "Arti e Linguaggi della comunicazione" e "Arti multimediali" pervenuta dall'Accademia di belle arti di belle arti di Venezia ;

VISTE le delibere del Consiglio Accademico e del Consiglio di Amministrazione dell'Accademia di belle arti di Venezia rispettivamente dell'8 maggio 2019 e del 23 maggio 2019 n. 2;



Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca

Dipartimento per la formazione superiore e per la ricerca

VISTA l'attestazione prot. 3244 del 17 maggio 2019 con la quale il Direttore dell'Accademia di belle arti di Venezia dichiara che la modifica dei sopracitati corsi non comporta oneri aggiuntivi a carico dello Stato;

TENUTO CONTO dei pareri favorevoli espressi dalla Commissione tecnica di cui sopra con verbale n. 43 del 5 giugno 2019, verbale n.46 del 31 luglio 2019 e verbale n.49 del 28 ottobre 2019 concernenti le modifiche dei sopracitati corsi di diploma accademico di primo livello;

RITENUTO pertanto di dover adottare la procedura di autorizzazione alla modifica dei corsi di "Pittura", "Decorazione", "Grafica", "Scenografia e Architettura di scena", "Scenografia e costume", "Scenografia e Scenotecnica", "Arti e Linguaggi della comunicazione" e "Arti multimediali";

DECRETA

Art. 1

A decorrere dall'anno accademico 2019-2020 sono approvate, senza nuovi o maggiori oneri a carico dello Stato le modifiche alle tabelle annesse al Regolamento didattico dell'Accademia di belle arti di Venezia relativamente ai piani di studio di diploma accademico ordinamentale di primo livello in:

Dipartimento di Arti visive
(DAPL01) - Scuola di Pittura
Denominazione del Corso "Pittura"

Dipartimento di Arti Visive
(DAPL03) - Scuola di Decorazione
Denominazione del Corso "Decorazione"

Dipartimento di Arti Visive
(DAPL04) - Scuola di Grafica
Denominazione del Corso "Grafica"

Dipartimento di Progettazione e Arti Applicate
(DAPL05) - Scuola di Scenografia
Denominazione del Corso Scenografia
Indirizzo "Scenografia e Costume"

Dipartimento di Progettazione e Arti Applicate
(DAPL05) - Scuola di Scenografia
Denominazione del Corso Scenografia
Indirizzo "Scenografia e Scenotecnica"



Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca

Dipartimento per la formazione superiore e per la ricerca

Dipartimento di Progettazione e Arti Applicate
(DAPL08) - Scuola di Nuove Tecnologie dell'arte
Denominazione del Corso Nuove Tecnologie dell'arte
Indirizzo “Arte e Linguaggi della Comunicazione”

Dipartimento di Progettazione e Arti Applicate
(DAPL08) - Scuola Di Nuove Tecnologie dell'arte
Denominazione del Corso Nuove Tecnologie dell'arte
Indirizzo “Arti Multimediali “

Dipartimento di Progettazione e Arti Applicate
(DAPL05) - Scuola di Scenografia
Denominazione del Corso Scenografia
Indirizzo “Scenografia e Architettura di scena”

Art. 2

I piani di studio modificati sono adottati con decreto del Direttore didattico dell’Istituzione e resi pubblici anche per via telematica, in conformità a quanto previsto dall’art. 10, comma 2 del D.P.R. 8 luglio 2005, n. 212.

Art. 3

Le Istituzioni garantiscono agli studenti già iscritti ai corsi ordinamentali a cui sono apportate le modifiche la conclusione degli stessi in base ai precedenti piani di studio approvati dal MIUR o il diritto di opzione per l’iscrizione al corso secondo il piano di studio modificato, disciplinando le modalità di riconoscimento dei crediti formativi già maturati.

Art. 4

Le Istituzioni sono tenute a rilasciare, come supplemento al titolo di studio, una certificazione contenente le indicazioni sugli obiettivi formativi del percorso formativo e sui contenuti dello stesso.

IL DIRETTORE GENERALE

Dott.ssa Maria Letizia MELINA